



COMUNE DI ODAENGO GRANDE
Provincia di Alessandria

COPIA

DELIBERAZIONE N. 10

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2016 DELLE ALIQUOTE IMU E TASI APPLICATE NELL'ANNO 2015.

L'anno DUEMILASEDICI, addì VENTISEI del mese di APRILE nella sala delle adunanze, alle ore 21.00.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle Leggi vigenti, vennero oggi convocati i componenti del Consiglio Comunale, in seduta ORDINARIA di prima convocazione.

All'appello risultano:

Cognome e Nome		Assenti	Presenti
OLIVERO Ing. Fabio	Sindaco		SI
BOGGERO Mauro Teresio	Consigliere		SI
BIANCO Mauro	Consigliere		SI
BIANCO Roberto	Consigliere		SI
BUSSETTI Serena	Consigliere		SI
LAURELLA Manuela	Consigliere		SI
ARGENTERO Paolo Giuseppe	Consigliere		SI
ZULIANI Daniele	Consigliere	SI	
FRANCIA Davide	Consigliere		SI
TOTALI		01	08

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale sottoscritto, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. OLIVERO Ing. Fabio - Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

L'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, nr. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, nr. 448 che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

L'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, nr. 296, che stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Il decreto del Ministero dell'Interno del 1/03/2016 che ha ulteriormente differimento al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali.

RILEVATO:

Che a decorrere dall'anno 2014 è stata istituita l'Imposta Unica Comunale – IUC (art. 1, comma 639, della Legge 147/2013);

Che tale imposta si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e la fruizione di servizi comunali. La IUC è composta dall'Imposta Municipale Propria - IMU, dal Tributo per i servizi indivisibili – TASI e dalla Tassa sui Rifiuti – TARI;

ATTESO:

Che l'IMU trova disciplina all'art.13 del D.L. nr.201 del 2011 e smi;

Che la TASI trova disciplina nell'art.1 dai commi 669 al 681 della già citata legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) e smi;

Che il presupposto impositivo dell'IMU è il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del D. Lgs. n. 504/ 1992;

Che l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota ridotta di cui al comma 7 e la detrazione di cui al co. 10 dell'art 13;

Che i soggetti passivi sono identificati dall'art. 9 del D. Lgs. n. 23 del 2011 e smi;

Che la base imponibile è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D. Lgs. 504/1992 e dai commi 4 e 5 dell'art 13;

Che l'art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della Legge 22.12.2011, nr. 214, ai commi 6, 7, 8, 9, 9-bis e 10, detta disposizioni in merito alle aliquote e detrazioni di imposta. In particolare:

- al comma 6, stabilisce l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, prevedendo la facoltà dei Comuni di modificarla, in aumento o diminuzione, fino a 0,3 punti percentuali;

- al comma 7, stabilisce l'aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze, limitatamente ai fabbricati di categoria A1, A8, A9 e relative pertinenze, prevedendo la facoltà dei Comuni di modificarla, in aumento o diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali;

- ai commi 9 e 9-bis, stabilisce le riduzioni di imposta di base che i Comuni hanno facoltà di adottare;

- al comma 10, dispone che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

Che la Legge n. 208 del 28/12/2015 (legge di stabilità 2016) all'art 1, comma 10, ha rivisto il regime impositivo delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso e dei terreni agricoli modificando il citato art. 13.

In particolare per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado, è prevista una riduzione del 50% della base imponibile IMU a condizione che:

- il comodante risieda nello stesso Comune;

- il comodante non possieda altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune), non classificata in A/1, A/8 o A/9;

- il comodato deve essere registrato.

Detti immobili scontano l'aliquota ordinaria fissata dai Comuni non essendo più equiparati ad abitazione principale.

Vengono altresì esentati i terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD); viene, inoltre, ripristinato il moltiplicatore 135 per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli che non sono posseduti e condotti da CD e IAP.

Che la Legge 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016) sempre in materia di IMU reintroduce l'esenzione per i terreni ricadenti in aree montane o di collina, nonché estesa l'esenzione IMU per i terreni agricoli:

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'Allegato A della legge 448 del 2001;
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile.

ATTESO:

Che la TASI trova disciplina nell'art.1 dai commi 669 al 681 della già citata legge di stabilità 2014 e smi;

Che la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – IMU;

Che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille;

Che il Comune può elevare l'aliquota minima TASI fino ad un massimo del 2,5 per mille, rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma dell'aliquota della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge in materia di IMU;

Che la Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016) al comma 14 dell'art 1 oltre ad aver stabilito l'esenzione delle unità immobiliari destinate ad abitazione principali, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ha riscritto di conseguenza il comma 669 della legge di stabilità 2014 che definiva il presupposto impositivo del tributo in parola.

Che il presupposto impositivo della TASI come definito dalla legge di stabilità 2016 è quindi il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria.

Che nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta a tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. I Comuni, nell'ambito della propria potestà regolamentare, stabiliscono la quota del tributo a carico dell'occupante nella misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI;

Che in caso di immobile detenuto a titolo di abitazione principale da soggetto diverso del possessore la legge di stabilità 2016 ha stabilito che il possessore, unico soggetto passivo, versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo.

Che il già citato comma 14 dell'art 1 della legge di stabilità 2016 prevede anche la riduzione dell'aliquota degli immobili cosiddetti merce: infatti per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati,

l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento.

Dato Atto che competono al Consiglio Comunale, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. nr. 446 del 1997:

1. La determinazione delle aliquote e delle detrazioni delle imposte di cui trattasi, secondo le disposizioni D.L. nr. 201 del 2011, della Legge 147/2013 e della Legge 190/2014 e della Legge 208/2016;
2. L'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria approvato dal Consiglio Comunale con D.C.C. n. 36 del 29/06/2012 e successivamente modificato con D.C.C. n. 9 del 06/05/2014 con D.C.C. n. 9 del 26/04/2016;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 del 06/05/2014 e modificato in data odierna, con propria precedente deliberazione n. 8, resa immediatamente eseguibile;

RILEVATO che il citato regolamento TASI demanda al Consiglio Comunale:

1. l'individuazione di eventuali riduzioni e/o agevolazioni di imposta nonché dei servizi indivisibili che devono essere coperti con il ricavato della Tasi;
2. la determinazione della misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto, a carico dell'occupante nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta a tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare e non la detenga a titolo di abitazione principale;

DATO ATTO:

Che qualora l'unità immobiliare utilizzata da soggetto diverso dal possessore riveste qualifica di abitazione principale come definita in materia IMU, la TASI è dovuta unicamente dal possessore e la percentuale di tributo da versare da parte del possessore è pari a quella già stabilita dal comune nell'anno 2015;

Che tale percentuale era stata determinata nell'anno 2015 nella misura del 70%.

DATO ATTO, altresì:

Che, ai fini IMU, l'art. 1, comma 380, della L. n. 228/2012 Legge di stabilità 2013 ha disposto che è riservata allo Stato la quota di imposta pari all'importo calcolato applicando alla base imponibile dei fabbricati di categoria D l'aliquota di base del 7,6 per cento e che tale quota è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria e che tale riserva vale anche per l'anno 2015;

Che il comma 26 dell'art 1 della legge di stabilità 2016 prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015 ad eccezione delle tariffe della TARI.

Che sempre la legge di stabilità 2016 all'art.1 comma 17 prevede modalità di compensazione della riduzione del gettito IMU e TASI per le esenzioni ed agevolazioni sopradescritte previste dalla legge di stabilità 2016 mediante l'incremento del FSC.

VISTO lo schema di bilancio di previsione 2016/2018, il DUP 2016/2018.

RITENUTO, come da proposta della Giunta Comunale, stante il blocco degli aumenti dei tributi comunali e in considerazione dei trasferimenti statali come risultanti dal sito della Finanza Locale confermare le aliquote IMU E TASI applicate nell'anno 2015 relativamente alla fattispecie tassabili nell'anno 2016.

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Sindaco in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, trascritti in calce alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e smi.

Con voti favorevoli, unanimi, espressi per alzata di mano

DELIBERA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di confermare per lianno 2016 le aliquote dei tributi IMU e Tasi già applicate nell'anno 2015 di seguito riportate

IMU:

Aliquota ordinaria: **0,76** per cento per tutti gli immobili che non rientrano nelle fattispecie di seguito indicate per ciascuna aliquota ridotta.

Aliquota ridotta: **0,4** per cento relativamente a:

1. Fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze;
2. Unità immobiliare ad uso abitativo e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisca la residenza in istituto di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

TASI:

- Immobili di Cat. A1, A8 e A9 e relative pertinenze che rientrano nella tipologia delle

abitazioni principali: **2,00 per mille.**

- Immobili di Cat. A e relative pertinenze non classificabili come abitazioni principali: **1,25 per mille.**
- Immobili di Cat. C : **1,25 per mille.**
- Immobili di Cat. D: **1,25 per mille** (con esclusione dei D10)
- Immobili di Cat. D10: **0,50 per mille**
- Aree Edificabili: **0,00 per mille.**

Di stabilire che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante qualora l'immobile non sia detenuto a titolo di abitazione principale versa la TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Di dare atto altresì:

Che qualora l'unità immobiliare sia utilizzata da soggetto diverso dal possessore riveste qualifica di abitazione principale come definita in materia IMU, la TASI è dovuta unicamente dal possessore e la percentuale di tributo da versare da parte del possessore è pari a quella già stabilita dal comune nell'anno 2015;

Che tale percentuale era stata determinata nell'anno 2015 nella misura del 70%..

Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta:

Servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica di cui:

- € 17.000,00 per fornitura di energia elettrica per P.I. e manutenzione impianti

Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI e dell'IMU si rimanda ai rispettivi Regolamenti.

Di dare atto che il presente provvedimento ha natura regolamentare, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997.

Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e nei modi fissati con le circolari del 28/02/2014 e del 11/11/2013.

DELIBERA

DI DICHIARARE, con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile per l'urgenza a sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali).

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA
AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U. SULL'ORDINAMENTO DEGLI EE.LL.

Parere di regolarità tecnico-amministrativa: favorevole

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Il Sindaco
Olivero Ing. Fabio

Parere di regolarità tecnico-contabile: favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Il Sindaco
Olivero Ing. Fabio

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

f.to IL PRESIDENTE
OLIVERO Ing. Fabio

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
DI MARIA Dr.ssa Maria Luisa

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata, in data 17/05/2016, per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, legge 18/06/2009, n. 69)

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
DI MARIA Dr.ssa Maria Luisa

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

() Questa deliberazione, è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/00, n. 267.

(X) Questa deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/00, n. 267 è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
DI MARIA Dr.ssa Maria Luisa

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE
DI MARIA Dr.ssa Maria Luisa